

# Pesca Fuori Dalle Acque Dell' UE: Come Renderla Trasparente, Responsabile E Sostenibile

## Un nuovo e più efficace Regolamento per l'autorizzazione di Pesca dell'UE

Il 10 dicembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato la nuova versione del regolamento sulla gestione sostenibile dei pescherecci non-UE<sup>1</sup> che disciplina la concessione delle licenze di pesca per i pescherecci europei fuori dalle acque dell'UE, ma anche per i pescherecci di paesi non-UE, quali Norvegia, Islanda e Isole Faroe, che pescano nelle acque territoriali dell'UE.

La coalizione delle associazioni non governative che si occupano del problema della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ritiene che la riforma del regolamento per la concessione delle autorizzazioni di pesca (FAR), debba garantire che le attività della flotta UE e dei cittadini che operano al di fuori delle acque territoriali dell'UE siano trasparenti, responsabili e sostenibili. Questo vale anche per i pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell'UE. Si raccomanda inoltre, che le nuove regole siano sviluppate in linea con il forte impegno dell'Unione volto a sradicare la pesca INN. Questo tipo di pesca nuoce gravemente alle comunità costiere impoverendole economicamente e aumentandone i rischi per la sicurezza alimentare; stabilisce un regime di concorrenza sleale con i pescatori legali e autorizzati, e mette a repentaglio gli sforzi fatti per proteggere gli stock ittici globali.

### Determinare il numero di pescherecci UE che operano al di fuori delle acque territoriali

L'UE concede la sua bandiera<sup>2</sup> ad una numerosa flotta di pescherecci che operano fuori dalle acque territoriali dell'UE. Fino a poco tempo fa, l'unico dato pubblico e disponibile relativo al numero dei pescherecci dell'UE che operano al di fuori dell'UE, veniva da uno studio esterno realizzato nel 2008 che identificava 718 pescherecci per il 2007<sup>3</sup>. I suddetti 718 pescherecci, erano responsabili di circa il 21% delle catture totali dell'UE destinate al consumo alimentare e della cattura del 92% di tutti i tonni e le specie a questi collegate.

Tuttavia, facendo seguito a una richiesta d'informazioni rivolta dall'Organizzazione Oceana all'UE, è emerso che tra il 2010 e il 2014, erano 15.264 i pescherecci battenti bandiera UE operanti in acque esterne; tutti i pescherecci menzionati avevano un'autorizzazione rilasciata dal FAR ([www.whofishesfar.org](http://www.whofishesfar.org)). I dati forniti dalla Commissione Europea (CE), includono anche autorizzazioni concesse per gli anni dal 2006 fino al 2020, corrispondenti a un totale di 16.336 pescherecci individuali – comprese 978 autorizzazioni concesse a paesi terzi (o non appartenenti all'UE), per operare nelle acque UE, per una media annuale di 3.052 pescherecci, 2.334 in più rispetto alla cifra indicata all'inizio.

Considerata l'enorme capacità peschiera e la generalizzata mancanza d'informazioni sulla flotta esterna dell'UE, è fondamentale che il FAR sia modificato per assicurare una pesca



Sbarco di tonno dal peschereccio con reti a ciruizione spagnolo *Nuevo San Luis* nel porto di Dakar, Sengal nel gennaio 2007 © OCEANA / LX

equa, sostenibile e trasparente, in conformità con la nuova Politica Comune della Pesca (PCP) ed il Regolamento UE sulla Pesca INN.

### Come funziona il FAR

Il FAR autorizza diversi tipi di accesso per i pescherecci EU che operano in acque di paesi terzi, e viceversa. Tra i principali tipi di autorizzazioni figurano:

#### Accordi bilaterali

- **Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (SFPAs)**

L'UE conclude SFPAs con paesi che non appartengono all'UE per permettere ai suoi pescherecci di poter pescare nella zona economica esclusiva (EEZ), gli stock ittici in eccesso<sup>3</sup> di quel determinato paese. In virtù dei suddetti accordi, l'UE paga una commissione al paese per avere accesso alle risorse ittiche dello stesso. La maggior parte degli SFPAs sono conclusi con paesi in via di sviluppo<sup>5</sup>. Nel 2014 in virtù degli SFPAs, sono stati pagati più di 130 milioni di euro a 13 paesi per assicurare l'accesso di pescherecci battenti bandiera europea<sup>6</sup>. Le uniche informazioni disponibili relative a questi accordi, riguardano la quota d'accesso versata dall'UE, i nomi degli stati membri che hanno richiesto una licenza di pesca e le opportunità di pesca disponibili.

- L'accesso di pescherecci di un paese terzo nelle acque UE situate in territori d'oltremare, è coperto da accordi di accesso stipulati con l'Unione stessa. Attualmente, i pescherecci battenti bandiera venezuelana, pescano nelle acque della Guyana Francese<sup>7</sup>, mentre pescherecci con bandiera delle Isole Seychelles pescano a Mayotte<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione sostenibile dei pescherecci al di fuori dell'UE, che abroga il Regolamento del Consiglio (EC) No 1006/2008.

<sup>2</sup> Uno stato di bandiera è lo stato nel quale è registrato il peschereccio. Lo Stato di bandiera deve "garantire la conformità con le regole e gli standard internazionali" per i pescherecci che battono la sua bandiera, e assicurare "una reale applicazione" in caso di violazione indipendentemente da dove la violazione si verifici. Articolo 217 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.

<sup>3</sup> Studio sui contratti della Flotta Europea Esterna FISH/2006/02 Rapporto finale, Gennaio 2008. Si fa presente che lo studio ha considerato solo le imbarcazioni che operavano oltre il 90% del tempo fuori dalle acque comunitarie. Studio sui contratti della Flotta Europea Esterna FISH/2006/02 Rapporto finale, Gennaio 2008.

<sup>4</sup> Eccesso di catture permesse indica la porzione di catture permesse che uno Stato costiero non sfrutta e che porta ad un tasso di sfruttamento totale degli stock individuali al di sotto dei livelli ai quali gli

stock sono in grado di rigenerarsi da soli, il mantenimento delle popolazioni di specie catturate al di sopra dei livelli desiderati sulla base dei pareri scientifici disponibili; UE 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Politica Comune della Pesca.

<sup>5</sup> Per maggiori informazioni: [http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/index_en.htm)

<sup>6</sup> Idem

<sup>7</sup> Proposta di decisione del Consiglio sull'accesso da parte di pescherecci battenti la bandiera della Repubblica Bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva situata al largo delle coste del Dipartimento Francese della Guyana COM(2010) 807 finale

<sup>8</sup> Proposta di Decisione del Consiglio sulla conclusione, da parte dell'Unione Europea, dell'Accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica delle Seychelles sull'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte, sotto la giurisdizione dell'Unione Europea. /\* COM/2014/0139 finale

## Accordi di reciprocità

“Northern Agreements” (Accordi Settentrionali), riguardano gli accordi dell’UE per l’accesso agli stock ittici rispettivamente con la Norvegia, Islanda e le Isole Faroe<sup>9</sup>. In virtù delle licenze FAR, i pescherecci UE possono pescare nelle acque norvegesi, islandesi e delle isole Faroe e viceversa.

## Autorizzazioni per i pescherecci UE a pescare all’interno di un’area concordata con un’Organizzazione Regionale per la Gestione della Pesca (ORGP) o in alto mare<sup>10</sup>.

### Accordi privati e accordi di noleggio

Le società UE, stipulano accordi privati con alcuni paesi non appartenenti all’UE per accedere alle risorse ittiche che si trovano nelle acque di questi stati costieri. Ciò è permesso solo nelle acque dei paesi terzi in cui non sono già stati stipulati altri SFPA<sup>11</sup>. Inoltre, le società UE stipulano accordi di noleggio per permettere ai loro pescherecci di accedere alle risorse di alcuni stati costieri in collaborazione con le società locali.

## Principali deficienze del FAR attuale

### Scarsa trasparenza e pochi controlli

In virtù del FAR attualmente in vigore, l’unico obbligo per gli Stati membri UE che pescano in acque di paesi terzi in virtù di accordi privati o di noleggio, è di comunicare alla CE, i nomi dei suddetti pescherecci. Non è previsto l’obbligo di fornire nessun’altra informazione rilevante, come per esempio le specie bersaglio, la zona di pesca, il periodo o le attrezzature utilizzate. Ciò non consente alla CE e alle altre parti in causa, di conoscere con esattezza le attività svolte dai suddetti pescherecci.

Inoltre, non esiste un database europeo che contenga le informazioni relative agli accordi privati tra le società UE e i Paesi Terzi. Anche se i pescherecci che beneficiano di questi accordi battono bandiera UE, o sono gestiti da cittadini europei, l’Unione non ha istituito delle procedure per assicurare che i suddetti accordi siano conformi ai suoi accordi di pesca, rispettino le leggi sul lavoro, o garantiscano all’operatore che l’autorizzazione che hanno comprato è valida.



Il peschereccio con reti a circuizione francese *Pere Briant* prepara le reti prima di andare in mare. Porto di Dakar, Sengal nel gennaio 2007© OCEANA / LX

## Mancanza di controlli sul cambiamento di bandiera dei pescherecci UE

Una successiva debolezza del FAR in vigore, è la mancanza di controlli sui pescherecci che cambiano bandiera passando da una bandiera UE a una “bandiera di comodo” di un paese poco controllato, o adottando la bandiera di un paese che ha ricevuto un avvertimento, o “cartellino giallo”, dalla CE per non aver apportato i miglioramenti richiesti alla gestione delle attività di pesca. Le imbarcazioni battenti bandiera di comodo, spesso non rispettano gli obblighi legali internazionali in materia di pesca e il cambiamento di bandiera può essere utilizzato dai pescherecci EU per dedicarsi alla pesca INN.

I pescherecci UE che hanno compiuto una di queste infrazioni, vengono comunque riammessi nella flotta UE con la possibilità di accedere agli SFPA e ai finanziamenti, senza alcun obbligo di fornire le prove che le attività svolte in precedenza fossero conformi alle leggi internazionali e UE sulla pesca.

Per ottenere un’autorizzazione FAR, i pescherecci non sono obbligati ad avere un unico numero d’immatricolazione rilasciato dall’International Maritime Organization (IMO); questo rende difficile ripercorrere la loro storia quando cambiano bandiera.

## Priorità per cambiare e garantire un FAR nuovo ed efficace

Se saranno recepite nel nuovo FAR, le seguenti raccomandazioni potrebbero contribuire a migliorare i controlli dei pescherecci UE che operano in tutto il mondo e a contrastare la pesca INN.

- L’UE deve garantire che le regole concernenti la concessione delle autorizzazioni di pesca siano più trasparenti e prevedano sia la fornitura di informazioni in tempo reale, per esempio relative al tipo di pesca praticato, (opportunità di pesca, periodo e area e anche le specie target), che il numero di immatricolazione dei pescherecci che operano nelle acque di paesi terzi, e viceversa.
- Gli Stati membri dell’UE e la Commissione Europea, dovrebbero concedere la licenza di pesca ai pescherecci ai sensi del FAR solo quando viene dimostrato che le attività del peschereccio o del suo proprietario, agente o skipper, siano legali, non abbiano nulla a che fare con la pesca illegale, e siano conformi alle leggi UE.
- L’UE dovrebbe mettere fine ai cambi di bandiera abusivi, pretendendo la prova di conformità e il rispetto delle leggi UE, prima di concedere la bandiera UE a un peschereccio che ha battuto in precedenza bandiera di un paese extra-europeo. Un’attenzione particolare deve essere accordata ai pescherecci che vengono da stati di bandiera privi dell’autorizzazione ad esportare prodotti ittici nell’UE (in virtù del Regolamento UE sulla pesca INN).
- L’UE deve imporre un numero identificativo unico per i pescherecci UE (emesso dall’IMO), per aumentare la trasparenza e facilitare il reperimento d’informazioni sui comportamenti pregressi dei pescherecci.
- Gli accordi privati o di noleggio, devono essere permessi solo quando è stato dimostrato che le attività del peschereccio o del suo proprietario, agente o skipper, rispettano i criteri ufficiali sulla pesca UE (SFPA), e rispettano le leggi UE.

Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts e WWF stanno lavorando insieme per garantire l’applicazione armonizzata ed effettiva del regolamento UE, per porre fine alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

**Contatti:** Max Schmid | Environmental Justice Foundation | +44(0) 207 239 3310 max.schmid@ejfoundation.org  
Vanya Vulperhorst | Oceana | +32 (0) 2 513 2242 | vvulperhorst@oceana.org  
Marta Marrero | The Pew Charitable Trusts | +32 (0) 2 274 1631 | mmarrero@pewtrusts.org  
Eszter Hidas | WWF | +32 (0) 2 761 0425 | ehidas@wwf.eu

<sup>9</sup> Si veda la nota <sup>4</sup>

<sup>10</sup> Idem

<sup>11</sup> EU 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla politica comune della pesca